

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-2862 del 22/06/2020                                                                                                                                               |
| Oggetto                     | POLAR srl con sede legale ed impianto in Ferrara - p.le Donegani 12 - Modifica sostanziale AUA DET-AMB-2016-3313 del 13/09/2016 per le matrici rifiuti ed emissioni in atmosfera. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-2930 del 19/06/2020                                                                                                                                              |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara                                                                                                                                  |
| Dirigente adottante         | MARINA MENGOLI                                                                                                                                                                    |

Questo giorno ventidue GIUGNO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

*Sinadoc. 34974/2019/GV/TC*

**OGGETTO:** D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 Società **POLAR srl** con sede legale ed impianto nel comune di Ferrara (FE), piazzale Donegani n. 12 - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzata con A.U.A. DET-AMB-2016-3313 del 13/09/2016.

## **LA RESPONSABILE**

**Vista** la domanda trasmessa dallo SUAP del Comune di Ferrara, assunta in ARPAE il 12/12/2019 con PG/2019/191336, presentata al SUAP in data 4/12/2019 al PG 151457, dalla Società POLAR srl, nella persona di Roberto Bertollo in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel comune di Ferrara (FE), piazzale Donegani n. 12, per la modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzata con A.U.A. DET-AMB-2016-3313 del 13/09/2016, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

**Considerato** che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale RIFIUTI ed inserimento della matrice EMISSIONI IN ATMOSFERA;

**Dato atto** che in data 9/12/2019 la ditta ha presentato al SUAP la Valutazione Progetto ai fini Antincendio per il rilascio del CPI da parte del Comando dei Vigili del Fuoco;

**Preso atto che l'esercizio dell'attività potrà essere esercitata previo rilascio dei titoli necessari per la Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco;**

**Vista** la richiesta di integrazioni da parte del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, assunta al PG/2019/197738 del 24/12/2019 in merito al sistema di scarico e di trattamento delle acque reflue;

**Vista** la documentazione trasmessa dalla società in merito alla richiesta del Comune di Ferrara, assunta al PG/2020/22916 del 12/02/2020 tramite SUAP, contenente altresì nulla osta tecnico da parte di IFM Ferrara s.c.p.a. al convogliamento dei reflui provenienti dai servizi igienici di Polar srl nella rete fognaria acque bianche del reparto TAS di IFM, previo trattamento dei reflui in vasca biologica ad ossidazione totale di proprietà e gestione di Polar srl;

**Visto** il parere del Comune di Ferrara - Servizio Ambiente, assunto al PG/2020/26835 del 19/02/2020, relativo alla matrice *Rumore*, favorevole con prescrizioni;

**Vista** la relazione tecnica di Arpae S.T. PG/2020/48908 del 31/03/2020, relativa alla matrice Emissioni in Atmosfera, con la quale si richiedevano integrazioni;

**Vista** la richiesta di integrazioni di questo Servizio PG/2020/52970 del 9/04/2020 sulla matrice Rifiuti ed Emissioni in atmosfera;

**Viste** le integrazioni trasmesse dalla società al SUAP del Comune di Ferrara in data 6/05/2020 (PG 44123) e assunte in Arpae al PG/2020/69985 del 13/05/2020;

**Vista** la relazione tecnica di Arpae S.T. PG/2020/79838 del 3/06/2020 alla luce delle integrazioni pervenute;

**Visto** il parere dell'AUSL di Ferrara UO Igiene Pubblica trasmesso dal SUAP del Comune di Ferrara assunto al PG/2020/6836 del 16/01/2020, che classifica l'attività nell'elenco delle industrie insalubri al n. 43 di II° classe – lettera C (DM 5/09/94) ed esprime parere favorevole con la prescrizione che il punto di emissione in atmosfera sia conforme a quanto riportato nella relazione tecnica allegata all'istanza di modifica;

**Considerato** che i rifiuti vengono stoccati all'esterno e coperti da telone in materiale plastico;

**Considerato** che gli scarichi idrici presenti consistono in acque di scarico provenienti dai servizi igienici, e acque meteoriche, che vengono convogliate in un depuratore che riceve tutti i reflui del Petrolchimico di Ferrara, come da nulla osta di IFM;

**Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni, o a 150 giorni in caso di richiesta integrazioni;

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

**Vista** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

**Visti:**

il D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

**Preso atto** che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto DET-AMB-2016-3313 del 13/09/2016;

**Preso atto** che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:

- modifica della matrice *Rifiuti* nei quantitativi autorizzati per le Tipologie 6.1 e 6.2
- introduzione della matrice *Emissioni in Atmosfera* con inserimento dell'Emissione E1, derivante da un mulino di macinazione e sili di miscelazione;

**Ritenute** ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città

Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;

Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## **A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Ferrara alla Società POLAR srl, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel comune di Ferrara (FE) – piazzale Donegani n. 12, CF 01963490386, per la modifica dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, autorizzata con AUA DET-AMB-2016- 3313 del 13/09/2016;

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| <b>Settore ambientale<br/>interessato</b> | <b>Titolo Ambientale</b>                           | <b>Ente Competente</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| Aria                                      | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli | ARPAE                  |

|         |                                                                                                                                                        |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|         | stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06                                                                                                  |        |
| Rumore  | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11                                                             | COMUNE |
| Rifiuti | Iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e smi | ARPAE  |

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### **A) ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**

L'attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

**6.1 Tipologia:** rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici. CER: 020104 – 150102 – 170203 - 191204 - 200139

**6.1.3 Attività di recupero:** messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate (R3)

**Quantitativi: t/anno 550, messa in riserva istantanea t. 80**

**6.2 Tipologia:** sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche. CER: 070213 – 120105 – 160119 – 160216 – 160306 - 170203

**6.2.3 Attività di recupero:** messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la

produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate (R3)

**Quantitativi: t/anno 1.650, messa in riserva istantanea t. 96**

e alle seguenti prescrizioni:

1) Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;

**2) Per la classificazione delle MPS secondo le norme UNIPLAST, la ditta dovrà adottare le seguenti procedure:**

a) nei documenti (certificato di analisi, etichettatura/imballaggio, documento di trasporto, ecc.) dovranno essere riportati i lotti di riferimento;

b) ogni lotto deve essere corredato da una scheda informativa riportante le caratteristiche delle materie sulla base delle norme UNI (UNI 10667) di riferimento ed i rispettivi valori misurati;

c) il campionamento ed analisi deve essere effettuato secondo le metodiche UNI (per il campionamento UNI 10802 e UNI CEN/TS 16010/13; per le metodiche analitiche: UNI 10667) da laboratorio accreditato, in riferimento alla provenienza e destinazione del materiale plastico;

La specifica tecnica europea UNI CEN/TS 16011:2013 definisce i criteri di preparazione dei campioni di materiale plastico riciclato prima della prova e prende in considerazione le specifiche del materiale. Nella preparazione del campione si dovrebbe evitare qualsiasi processo che causi la demiscelazione del campione, al termine della preparazione, il campione dovrebbe rimanere rappresentativo

d) per l'etichettatura/imballaggio dovranno essere riportate le seguenti informazioni:  
identificazione del produttore; elementi di identificazione del lotto; massa netta in Kg; ogni  
altra identificazione prevista dalla legislazione vigente.

3) Dovrà essere tenuta a disposizione degli organi di controllo copia documentale in merito alla dichiarazione di conformità alle norme UNIPLAST; il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra comporta la decadenza dei requisiti legali di cui all'art. 184 ter) del D. lgs 152/2006 e smi, riguardante la cessazione della qualifica dei rifiuti;

4) Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno;

5) La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi

## **B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata con **E1** ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**.
2. L'emissione è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

| EMISSIONE                    | <b>E1 (nuova)</b><br>Miscelazione/Macinazione |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Portata (Nm <sup>3</sup> /h) | 12.000                                        |
| Durata (h/giorno)            | 8                                             |
| Altezza minima (m)           | 9                                             |

---

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Materiale particellare  | 10                                     |
| Sistema di abbattimento | Cicloni + Filtri a maniche autopulenti |

3. Per tale emissione dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, e precisamente:
- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo all'ARPAE di Ferrara e al SUAP del Comune di Ferrara;
  - b) entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere **messo a regime**;
  - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà **effettuare almeno tre controlli** sull'emissione in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati** nel corso dei tre controlli all'ARPAE e al SUAP di Ferrara;
4. La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** all'emissione E1 con **frequenza annuale**;
5. Relativamente ai **campionamenti di autocontrollo** eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPAE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

6. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "B"**;
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta);
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, **le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE che dispongono i provvedimenti necessari

### C) IMPATTO ACUSTICO

1) l'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;

2) nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, lo stesso si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, l'AUA DET-AMB-2016-3313 del 13/09/2016, adottata da Arpae SAC di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

*Firmato digitalmente*  
La Responsabile del Servizio  
dott.ssa Marina Mengoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**